



**Comune di
Agugliaro**



**Comune di
Barbarano Vicentino**



**Comune di
Albettonne**

Allegato A) alla delibera di C.C. n. 26 del 29/06/2011.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARBARANO VICENTINO, ALBETTONE E AGUGLIARO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL T.U. N. 267/2000

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

- Comune di Barbarano Vicentino con sede legale in Barbarano Vicentino – Piazza Roma n. 35, rappresentato da in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato in forza della Deliberazione Consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Albettonne, con sede legale in Albettonne – Via De Salvi n. 36, rappresentato da in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato in forza della Deliberazione Consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Agugliaro, con sede legale in Agugliaro – Via Fogazzaro n. 5, rappresentato da in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato in forza della Deliberazione Consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- il servizio di Polizia Locale - regolato dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla L. R. 40/1988 - è un servizio istituzionale e di governo;
- in data 16 maggio 2007 è stata sottoscritta la convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Barbarano Vicentino ed Albettonne, successivamente modificata in data 13 marzo 2010 nella parte per relativa ai rapporti finanziari;
- sono intervenuti appositi accordi tra le Amministrazioni di Barbarano Vicentino e Albettonne, già convenzionate, e l'Amministrazione di Agugliaro, in merito all'adesione di quest'ultima alla forma convenzionale;
- la durata quinquennale della convenzione, pur in presenza dell'ingresso del Comune di Agugliaro e della modifica dei rapporti finanziari, si intende invariata e decorrente dal 16 maggio 2007;
- la decorrenza della variazione dei rapporti finanziari, per ragioni di natura contabile, è determinata nel 01 luglio 2011;
- lo schema aggiornato della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - Comune di Barbarano Vicentino deliberazione n. del
 - Comune di Albettonne deliberazione n. del
 - Comune di Agugliaro deliberazione n. del
- quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità

Scopo della presente convenzione è la gestione associata del Servizio di Polizia Locale attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strutture tecniche a disposizione.

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione stradale.

Art. 2

Oggetto

I Comuni di Agugliaro, Albettono e Barbarano Vicentino, confinanti tra loro e ricompresi entrambi nel territorio della Provincia di Vicenza, con la presente convenzione stabiliscono di utilizzare la Polizia Locale al fine dello svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni:

- a) Svolgimento dei compiti di Polizia Locale, nonché lo svolgimento in modo coordinato del servizio di Polizia Stradale.
- b) Servizi di informazione e comunicazione.
- c) Polizia Annonaria e Commerciale
- d) Polizia Tributaria nelle materie di competenza
- e) Polizia Urbana e Rurale
- f) Polizia Giudiziaria
- g) Polizia Amministrativa

Art. 3

Ambito territoriale

L'ambito territoriale per la gestione associata di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.

L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge nr.65/1986 relativo al Porto dell'arma è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.

Ad insindacabile giudizio dei Comuni associati, previo parere e consultazione del Responsabile della Gestione Associata, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate al precedente art. 2.

Art. 4

Comune capo-convenzione

- 1) Comune capo-convenzione viene individuato il Comune di Barbarano Vicentino.
- 2) Il Comune capo-convenzione garantisce ai Comuni convenzionati l'immediato accesso a tutti gli atti inerenti la gestione della Polizia Locale.
- 3) Il Sindaco del Comune capo-convenzione nomina, sentiti i Sindaci convenzionati, il Responsabile della Gestione Associata, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/00.
- 4) Il Responsabile della Gestione Associata assume la denominazione di Comandante del Servizio di Polizia Locale associato e ad esso sono attribuite tutte le funzioni e i compiti previsti dalla Legge n. 65/1985 e dalla Legge Regionale n. 40/88.
- 5) Le indennità di posizione e di risultato previste dal CCNL 31.03.1999 e 23.01.2004 saranno attribuite dal Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con i Comuni convenzionati.
- 6) In caso di assenza o impedimento del Comandante le funzioni di cui alla Legge n. 65/1985 e dalla Legge Regionale n. 40/88 sono attribuite all'operatore individuato in conformità ai provvedimenti adottati ai sensi della D.G.R. n. 2689 del 06/08/2004; la sostituzione nelle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 quale Responsabile della Gestione Associata, sarà attribuita dal Sindaco del Comune capo-convenzione.
- 7) I Comuni convenzionati di Albettono e Agugliaro attribuiscono al Comune capo-convenzione tutte le potestà e funzioni inerenti alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei CCNL, nonché la gestione delle relazioni sindacali per quanto attiene allo sviluppo economico e professionale delle

risorse umane assegnate per la durata della convenzione senza necessità di ulteriore approvazione e/o ratifica.

Art. 5

Sistema direzionale

- 1) La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti, mentre l'organizzazione è attribuita al Responsabile della Gestione Associata.
- 2) Per lo svolgimento in forma associata delle attività oggetto della presente convenzione viene individuato quale ufficio comune, il Comando della Polizia Locale di Barbarano Vicentino.

Art. 6

Forme di consultazione. Conferenza dei sindaci

Le forme di consultazione tra gli enti aderenti sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci degli Enti aderenti alla convenzione (Conferenza dei Sindaci), in accordo con il Responsabile della Gestione Associata per il buon funzionamento dello stesso e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

A tal fine la Conferenza dei Sindaci:

- impartiscono le direttive al Responsabile della Gestione Associata;
- definiscono gli indirizzi per la gestione del servizio;
- verificano l'andamento dello stesso;
- valutano proposte di collaborazione con altri Enti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.

Ad ogni membro facente parte della Conferenza è attribuito un voto di pari valore, indipendentemente dal numero degli abitanti dell'Ente che rappresenta.

Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono assunte a maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti è determinante il voto del Sindaco del Comune capo-convenzione. Le decisioni avente contenuto gestionale e comportanti impegno di spesa sono, poi, recepite dagli organi competenti dei comuni interessati con propri idonei provvedimenti.

Art. 7

Dotazione di risorse umane e strumentali

- 1) Al Servizio di Polizia Locale associato sono assegnati gli agenti attualmente in servizio negli Enti aderenti, i quali presentano all'atto della sottoscrizione della convenzione le risorse umane e le risorse strumentali .
- 2) Fermo restando che la proprietà dei mezzi e delle attrezzature rimane in capo ad ogni singolo ente, l'utilizzo degli stessi tra gli Enti aderenti è disposto dal Responsabile della Gestione Associata a seconda delle modalità organizzative dello stesso.
- 3) I beni acquistati successivamente per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a prescindere dalla durata della convenzione.
- 4) In caso di acquisto di beni ed attrezzature mediante l'utilizzo di fondi derivanti da contributi regionali concessi quale incentivo all'esercizio in forma associata del servizio in argomento, gli stessi saranno acquistati dal comune capo-convenzione; in caso di recesso anticipato dalla convenzione, l'Ente che recede è tenuto a versare l'importo corrispondente ai contributi che devono essere restituiti alla Regione, nonché a rimborsare il comune che a provveduto all'acquisto per la quota prevista secondo il criterio di cui all'art. 9
- 5) Gli oneri finanziari saranno ripartiti tra gli enti aderenti secondo il criterio di cui all'art. 9.

Art. 8

Durata

- 1) La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla data di stipula e per la stessa non è previsto rinnovo tacito.

- 2) Ogni Comune aderente ha comunque facoltà di recesso motivato da esprimere con deliberazione consiliare con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 9

Rapporti finanziari

- 1) I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati, sono basati sulla ripartizione degli oneri finanziari secondo il seguente criterio:
 - Comune di Barbarano Vicentino 80% della spesa
 - Comune di Albettono 15% della spesa
 - Comune di Agugliaro 5 % della spesa
- 2) Qualunque spesa non direttamente imputabile ai singoli comuni interessati, ma riconducibile al servizio associato nel suo complesso, sarà assunta dal Comune capo-convenzione e successivamente ripartita tra gli enti con il criterio di cui al comma 1.
- 3) Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi, comportando, quando possibile, una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti. Eventuali maggiori risorse rispetto al fabbisogno sopra descritto saranno destinate secondo le direttive della Conferenza dei Sindaci, tenuto conto delle necessità tra gli Enti aderenti.
- 4) Il Comune Barbarano Vicentino , in qualità di ente capofila della gestione associata, beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi delle leggi regionali, sarà responsabile della gestione degli stessi e dell'eventuale revoca dei contributi concessi; in quest'ultimo caso il Comune Barbarano Vicentino si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti del Comune recedente dalla convenzione prima del termine imposto dalla normativa regionale in materia di concessione di contributi per le gestioni associate.
- 5) Le spese per lo stipendio da corrispondere al personale in convenzione, compresi oneri riflessi a carico del datore di lavoro e quanto altro spettante ai dipendenti in forza del contratto di lavoro, nonché le indennità di posizione e risultato, verranno ripartite tra i Comuni convenzionati con il criterio di cui al comma 1, salvo le spese per il lavoro straordinario autorizzato ed effettuato nel territorio dei singoli Comuni convenzionati, che saranno poste esclusivamente a carico degli stessi.
- 6) Tenuto conto che tutto il personale convenzionato è dipendente del Comune di Barbarano Vicentino, sarà quest'ultimo ad erogare ai dipendenti stessi gli emolumenti derivanti dal contratto di lavoro, incluso l'eventuale straordinario autorizzato e prestato presso i Comuni convenzionati, provvedendo poi ad addebitare le somme in occasione del riparto delle spese.
- 7) I Comuni convenzionati di Albettono ed Agugliaro provvederanno a rimborsare al Comune di Barbarano Vicentino la quota di propria competenza, con l'erogazione di n. 4 acconti trimestrali anticipati, calcolati sulla base della spesa presunta, da versare rispettivamente entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Dopo la presentazione del rendiconto annuale, l'eventuale conguaglio attivo o passivo sarà effettuato unitamente alla prima rata di acconto del nuovo anno.
- 8) In relazione all'aggravio di funzioni richiesto al personale di Polizia Locale per il servizio in convenzione, viene assegnata dal Comune di Barbarano Vicentino, quale indennità di disagio, una somma mensile lorda, pari ad € 29,00=, il cui onere verrà interamente addebitato ai Comuni di Albettono ed Agugliaro, ciascuno in proporzione alle quote di cui al comma 1.
- 9) Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8, saranno anticipati dal Comune di Barbarano Vicentino, con addebito dei relativi costi ai Comuni di Albettono e Agugliaro in sede di liquidazione delle spese.
- 10) Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi al tasso ufficiale di riferimento. Decorsi 60 giorni dalle singole scadenze senza che sia intervenuto il pagamento delle quote di partecipazione, il Comune di Barbarano Vicentino applicherà una penale pari al tasso di interesse applicato sui mutui da parte della Cassa DD.PP. sulle somme spettanti per tutto il periodo del ritardo.

Art. 10

Proventi da sanzioni amministrative

- 1) Tutti i proventi destinati ai Comuni che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti sono di spettanza dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state accertate le violazioni.
- 2) Per la definizione dei contenziosi contravvenzionali accertati nel territorio dei Comuni Convenzionati in occasione di illeciti amministrativi alle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e ogni altra norma ove la competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità, la potestà sanzionatoria rimane propria dei rispettivi Comuni convenzionati, ciascuno secondo il proprio ordinamento interno; inalterati restano anche i relativi importi sanzionatori la cui determinazione spetta all'Amministrazione convenzionata.
- 3) I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatorio non spettante per legge ad altre amministrazioni vengono riscossi dal Comune di Barbarano Vicentino in nome e per conto dei Comuni convenzionati ed agli stessi versati con apposito provvedimento a cadenza semestrale, previo controllo di regolarità dei versamenti dovuti al Comune capo-convenzione per il servizio erogato.
- 4) Una percentuale dei proventi delle sanzioni al C.d.S. viene destinata alle finalità di cui all'art. 208 del C.d.S. dall'ente nel cui territorio sono state elevate.

Art. 11

Obblighi e garanzie

- 1) I comuni associati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio e alla reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione di Polizia Locale.
- 2) L'amministrazione convenzionata s'impegna ad iscrivere in bilancio le risorse finanziarie necessarie per le spese da rimborsare al Comune capo-convenzione in ragione del servizio erogato dal Servizio di Polizia Locale.
- 3) Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di gestione associata, i Comuni favoriscono la formazione professionale degli addetti al servizio.
- 4) Le spese di formazione sono ripartite tra tutti i comuni sottoscrittori la convenzione con il criterio di cui al precedente art. 9 ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

Regolamenti

Riguardo allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, si applicano in particolare le disposizioni contenute nel "Regolamento di organizzazione del Servizio Polizia Municipale" del Comune di Barbarano Vicentino, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/09/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni in merito all'uso delle armi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 5 della Legge n. 65/1986.

Art. 13

Controversie

Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti saranno decise da un collegio di arbitri nominati uno dal Comune capo-convenzione, uno dal Comune che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di presidente scelto di comune accordo dai Comuni contendenti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente.

Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.

Il presente atto, composto dal n. 6 fogli, soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.P.R. 26/04/1986 n. 131 viene letto, confermato, approvato e sottoscritto dalle parti come segue.

Il Rappresentante del Comune di Barbarano Vicentino
Sindaco *pro tempore*

Il Rappresentante del Comune di Albettonne
Sindaco *pro tempore*

Il Rappresentante del Comune di Agugliaro
Sindaco *pro tempore*
